

---

**SETTORE TECNICO**

*Prot. 643 del 10/05/2012*  
**CIGZ1804E01CB**

## **PROCEDURA APERTA**

articoli 3, comma 37, 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO**

### **E SERVIZI ACCESSORI IN BORGOROSE (RI)**

**Determinazione Responsabile:** n. 12 del 04/05/2012

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
f.to Arch. Amedeo Riccini

**ART. 1**

(Oggetto del servizio)

La gara ha per oggetto il servizio di macellazione del bestiame nel mattatoio nel Comune di Borgorose ed i servizi accessori.

L'affidamento comprende:

- a) l'apertura al pubblico del macello nelle giornate da concordarsi con la Comunità Montana e comunque per almeno 2 (due) giorni ogni settimana;
- b) l'effettuazione a favore della Comunità Montana degli interventi di macellazioni urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta da parte dei medici veterinari);
- c) le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'immobile;
- e) la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell'utenza dei diritti di macellazione.

Il gestore è tenuto ad adibire l'impianto e le attrezzature, avute in concessione, alla macellazione di animali bovini, ovini, caprini, suini, equini ed al successivo trattamento dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, secondo le modalità e le condizioni specificate negli articoli che seguono.

Il gestore può inoltre attivare altri servizi al fine di accrescere i ricavi come ad esempio l'impacchettamento, noleggio celle, pesature ecc.

Il presente contratto di servizio è finalizzato ad assicurare che la gestione in oggetto venga svolta in termini di regolarità, continuità, economicità e fruizione in condizione di uguaglianza.

**ART. 2**

(Descrizione della struttura)

La struttura oggetto della concessione è ubicata in Borgorose - Località "Piana di Spedino", comprende un unico corpo di fabbrica, con annessa area esterna di circa mq. 2.830,00. Il macello è costituito da linee di macellazione suini, bovini e ovini e relative stalle di sosta, uffici veterinario e servizi, zona carico, spogliatoi operatori, servizi igienici, cella frigorifera carni.

Il complesso immobiliare del mattatoio è in buone condizioni statiche e di manutenzione.

Gli immobili e le attrezzature tecnologiche sono identificate nella planimetria allegata al presente.

Lo stabilimento è riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE 853/2004.

**ART. 3**

(Durata della concessione)

La durata del servizio è stabilita in anni **10 (dieci)**, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei locali e dei beni mobili al concessionario.

E' consentito il rinnovo espresso del contratto nei termini di legge, nel caso in cui l'Ente, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, ritenga di assicurare il servizio per il tramite dello stesso gestore, con l'eventuale revisione dei canoni di concessione all'indice corrente di variazione dei prezzi al consumo, sempreché il prestatore esprima il suo assenso.

Qualora a causa dell'entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più idoneo all'uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il gestore non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta.

Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

**ART. 4**

(Canone accessorio)

Il gestore dell'affidamento dell'attività di gestione ed erogazione del servizio, è tenuto al pagamento di un canone in favore della Comunità Montana, pari a 2.000,00 euro annui a base d'asta con adeguamento annuale istat, più eventuali aumenti offerti in sede di pubblico incanto. Detto canone viene versato annualmente alla Comunità Montana in tre quote di pari importo da versarsi rispettivamente entro il termine del 30 aprile, del 30 agosto e del 31 dicembre di ogni anno. Il ritardo nel pagamento del canone di concessione comporterà l'applicazione degli interessi di mora nei termini di legge. Il gestore a fronte dell'obbligo di pagare il canone, non può opporre l'eccezione di compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili. L'attività del gestore si intende interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza delle tariffe di macellazione. Il gestore a fronte dell'obbligo di pagare il canone non può opporre l'esecuzione di compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili. Il gestore trattandosi di concessione di servizio pubblico ex art. 113 Dlgs. 267/2000 assume a titolo esclusivo il rischio di gestione dell'attività come definita dall'art. 1 e dalle rimanenti parti del presente capitolato/contratto di servizio. Il canone concessorio sarà oggetto ad adeguamento ai sensi dell'articolo 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

**ART. 5**

(Giorni ed orari di svolgimento del servizio)

Il gestore svolge le attività nei modi previsti e concordati (in relazione alle esigenze di lavorazione e dei periodi festivi) dai sanitari. Deve comunque garantire il servizio di pubblica utilità.

L'Ente si riserva la facoltà di visionare, valutare ed approvare orari e modalità di tutte le attività del servizio.

Il gestore:

- mantiene un numero di unità lavorative sufficiente a garantire il buon andamento del servizio;
- garantisce il servizio di macellazione speciale d'urgenza (con reperibilità festiva, diurna e notturna) qualora sia richiesto dal Servizio Veterinario competente. Indica, inoltre, il referente abilitato ad assumere la responsabilità per le macellazioni speciali d'urgenza.
- si assume gli oneri della custodia degli animali, delle carcasse, dei sottoprodotti di origine animale e quant'altro si trovi all'interno dello stabilimento;
- rispetta le disposizioni e le ordinanze delle Autorità competenti.

**ART. 6**

(Cessione)

Il gestore è tenuto ad adempiere in proprio alle obbligazioni del presente capitolato.

E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Comunità Montana.

**ART. 7**

(Cauzione)

A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, prima della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà costituire, nelle forme previste dalla vigente normativa, una cauzione definitiva di **€ 10.000,00** (diecimila/00).

La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire anche mediante fideiussione bancaria ovvero con polizza assicurativa stipulata con primarie imprese assicuratrici. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare fissato per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui la Comunità Montana operi dei prelievi per motivi connessi all'esecuzione del contratto il gestore dovrà provvedere entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto, a reintegrare il fondo.

**ART. 8**

(Regolamento per la disciplina del macello)

Per quello che concerne la disciplina all'interno del mattatoio si fa integrale riferimento al progetto organizzativo proposto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario del servizio, che deve qui intendersi trascritto.

**ART. 9**

(Spese ed obblighi generici)

Sono a carico del Concessionario:

- 1) Tutti gli obblighi e le spese che le leggi, i regolamenti e norme diverse prevedono a carico della Ditta;
- 2) Tutti gli oneri specificati nel presente capitolato;
- 3) Le spese contrattuali conseguenti ed accessorie, nulla escluso ed eccettuato;
- 4) Opere, forniture e servizi necessari per garantire il servizio di macellazione e le spese inerenti le manutenzioni ordinarie degli impianti e della struttura;
- 5) Ogni e qualsiasi onere fiscale presente e futuro inerente e conseguente alla presente concessione, comunque per legge spettante al Concessionario.

**ART. 10**

(Adempimenti o oneri a carico del Concessionario)

Il Concessionario è tenuto a:

- provvedere e accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti eventuali autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività della macellazione, nonché di tutte le spese per forniture di attrezzature e arredi di cui è carente lo stabilimento che per legge deve essere prevista per l'attività;
- farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività: acqua, energia elettrica, gas, telefono, spese d'ufficio; il Concessionario entro 30 giorni dall'inizio dell'affidamento dovrà intestare tutte le suddette utenze a proprio nome;
- ad accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la gestione dell'impianto avuto in gestione, ivi compresi tutti gli adempimenti, con relativi oneri, conseguenti agli scarichi inquinanti nel rispetto della normativa vigente;
- provvedere, a sua cura e spese, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzioni e riparazioni dipendenti dal normale deterioramento prodotto dall'uso di attrezzature, degli impianti, fabbricati e delle aree

accessorie avute in consegna; per qualsiasi danneggiamento il concessionario sarà responsabile verso il Comune salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del danno;

Il Concessionario è tenuto inoltre a:

- effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza, assicurando la massima disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati, assicurando priorità alle esigenze degli allevatori ed operatori residenti nel territorio della Comunità Montana;
- fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta, purché il richiedente accetti e soddisfi le condizioni e gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale d'appalto;
- contestare obbligatoriamente, rispondendone in proprio, infortuni, manomissioni, ammanchi ed altre anomalie riscontrate negli animali in arrivo e nella carne in partenza, nei confronti dei rispettivi proprietari o destinatari;
- permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi d'identificazione o di qualità presso il Mattatoio (marcatura delle carcasse, compilazione delle certificazioni, visite di controllo dell'ispettore, oltre quelle eventualmente previste dalla vigente normativa);
- aderire ad eventuali piani nazionali, regionali o locali volti a promuovere la qualità della carne, attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi;
- fornire, obbligatoriamente e senza bisogno di preventiva richiesta, alla Comunità Montana sia i dati nominativi degli utenti che le statistiche relative ai capi macellati, su supporto cartaceo ed informatico, con cadenza trimestrale ed annuale;
- assicurare un orario d'apertura dell'impianto confacente le esigenze dell'utenza, conformemente a quanto stabilito d'intesa con la Comunità Montana e con la Direzione Veterinaria dell'A.S.L. di Rieti. Dovrà, inoltre, essere assicurato un servizio continuativo di macellazione speciale d'urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario;
- assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dal Servizio Veterinario della ASL;
- utilizzare, per l'espletamento del servizio, personale dotato della specifica ed idonea professionalità e competenza;
- gestire il mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria di riferimento;
- usare con diligenza tutte le attrezzature presenti nel mattatoio;
- osservare, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;
- emanare una "carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità all'art.2 comma 461 della L.244/2007; al fine della verifica di parametri di qualità, previsti dalla "carta della qualità dei servizi", il gestore dovrà predisporre dei report con scadenza annuale;
- produrre, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare l'Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;
- tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
- nella gestione dell'impianto il concessionario dovrà osservare le prescrizioni e le norme in materia sanitaria.

#### **ART. 11**

(Oneri a carico della Comunità Montana)

Rimangono a carico del Concedente le sole spese relative alla manutenzione straordinaria dei fabbricati, intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostenere parti strutturali degli edifici. Il gestore non può opporsi alla esecuzione dei predetti lavori né tantomeno prendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dei lavori medesimi.

Per quanto concerne i fabbricati, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria; la Comunità Montana si riserva il diritto di ordinare al gestore le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie per la salvaguardia dell'impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d'ufficio con spese a carico del gestore stesso.

#### **ART. 12**

(Direzione del macello)

La Direzione del macello è di competenza del gestore dell'impianto, il quale è responsabile del regolare funzionamento dell'impianto di macellazione e dei relativi servizi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché a quelle impartite dalla Comunità Montana e degli altri Enti competenti in materia.

E' fatto obbligo di nominare, quale Direttore del macello, persona di comprovate doti e professionalità. La stessa nomina e le relative variazioni e sostituzioni dovranno essere comunicate alla Comunità Montana. Qualora il Direttore del macello dovesse assentarsi ovvero essere impedito, le relative attribuzioni dovranno essere assunte da un idoneo Sostituto.

**ART. 13**

(Controlli e vigilanza igienico-sanitaria)

Il controllo ispettivo delle carni e la vigilanza igienico-sanitaria dell'impianto e delle attrezzature è di competenza del Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Rieti.

Il gestore mette a disposizione gratuita del Servizio Veterinario del mattatoio i locali necessari all'espletamento del servizio ed i relativi arredi.

**ART. 14**

(Locali ed attrezzature in concessione)

I locali vengono concessi nello stato attuale. All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante del gestore o suo delegato, apposito verbale di consistenza delle attrezzature concesse in dotazione. Il gestore rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita alla Comunità Montana la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, del verbale di cui in precedenza. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile:

gli eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso riferiti alla struttura e a tutti i beni saranno a totale carico del gestore, con facoltà per la Comunità Montana di prelievo dal deposito cauzionale.

La ditta si impegna a farne un uso corretto, responsabile e diligente, rispondendo di ogni danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o, comunque, non imputabile al normale esercizio, al regolare uso o a cause di forza maggiore.

Il gestore in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti dell'art.1768 e seg. del codice civile.

Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate.

I locali, le attrezzature e gli impianti avuti in consegna dovranno inoltre essere tenuti, a cura e spese della ditta, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in buono stato di conservazione e pulizia.

Sono a carico del Gestore tutti i costi e le spese rientranti negli oneri ordinari di gestione, compresi i prodotti detergenti, chimici e disinfettanti necessari per la sanificazione dell'impianto.

E' fatto assoluto divieto d'introdurre materiali o sostanze che possono arrecare danno o pericolo ai locali stessi, alle cose e alle persone.

Il gestore s'impegna, per quanto riguarda gli impianti, trattandosi d'impiantistica di rilevante complessità e di notevole importanza funzionale e gestionale, ad assicurare la manutenzione con personale proprio e anche, se necessario, attraverso convenzioni con ditte specializzate in possesso di adeguate qualifiche. S'impegna, inoltre, a curarne la gestione e la conduzione, secondo le indicazioni d'uso fornite dai progettisti.

Il gestore dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi manutentivi, evidenziante il tipo d'intervento, la data, la ditta esecutrice dell'intervento medesimo. Tale registro dovrà essere esibito a richiesta della Comunità Montana.

Il gestore, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli dalla Comunità Montana, dovrà dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione così come richiesto dalla Legge e dal presente capitolato.

Il gestore non può apportare modificazioni allo stato dei locali e delle attrezzature avute in consegna, né mutarne la destinazione d'uso, senza preventiva autorizzazione scritta della Comunità Montana, rilasciata dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio Veterinario della competente A.S.L.

Il gestore dovrà restituire i locali, le attrezzature, gli impianti, all'atto della scadenza ovvero alla revoca della concessione del servizio, nelle stesse condizioni esistenti all'atto della consegna. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile.

**ART. 15**

(Ciclo di smaltimento dei rifiuti)

Il gestore si fa interamente carico, sostenendone le relative spese, di tutte le fasi di raccolta, trasporto, custodia, trasformazione, distruzione, ecc., dei sottoprodotti di origine animale derivanti dall'attività di macellazione, appartenenti a qualunque delle categorie definite per legge, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Inoltre, si fa carico della raccolta differenziata degli altri rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento ed a conferire gli stessi negli appositi contenitori.

Rispetta le disposizioni impartite per la gestione delle acque reflue di lavorazione e delle acque bianche.

Rispetta le disposizioni per le emissioni di fumi e vapori in ambiente.

**ART. 16**

(Personale)

Il gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si impegna inoltre a rispettare i contratti collettivi di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e le norme di sicurezza. La perdurante inosservanza di tale norma comporterà in qualsiasi momento l'immediata risoluzione del contratto di concessione.

E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, fornita a cura e spese dell'Impresa e di mantenere un comportamento irreprezibile e consono alla funzione svolta.

Il gestore è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati dallo stesso personale a terzi e alla Comunità Montana nell'espletamento della sua attività.

Il gestore, nell'assumere il servizio, s'impegna ad applicare e a far osservare ai dipendenti e coordinatori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico-sanitaria che giuridico - amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione.

Il gestore è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato in concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto a lui affidato dalla Comunità Montana.

Il gestore è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti concernenti la macellazione, ivi compresi gli animali in vincolo sanitario, per attestare sia la presa in consegna degli animali che la restituzione della carne, sollevando integralmente la Comunità Montana da qualsiasi responsabilità, sia nei confronti degli utenti che di quanti altri possano chiamare in causa l'Ente concedente per danni, indennizzi, penalità, riconducibili a fatti colposi del gestore.

Il gestore è, inoltre, obbligato ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, applicabili per tutta la durata della concessione del servizio.

#### **ART. 17**

(Modalità nell'espletamento dei servizi)

Previo accordi vincolanti con la Comunità Montana e il locale Servizio Veterinario, il gestore è tenuto a:

- fissare le modalità e gli orari d'accettazione degli animali;
- fissare l'orario e i giorni di macellazione;
- applicare nella macellazione lo standard di lavorazione previsto dalla normativa CEE;
- comunicare tempestivamente eventuale interruzione della macellazione dovuta a cause di forza maggiore;
- garantire la macellazione speciale d'urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario competente, nelle 24 ore della giornata sia feriali che festiva.

#### **ART. 18**

( Tariffe di macellazione e servizi vari )

Il servizio di macellazione degli animali da destinare alla alimentazione umana, affidato in concessione, verrà espletato dal gestore senza alcun onere per la Comunità Montana, se non quanto specificatamente previsto nel presente capitolato. La remunerazione del gestore consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio verso l'utenza privata o pubblica (beneficiario finale).

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato si intende interamente e autonomamente finanziato con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza delle tariffe di macellazione che la Comunità Montana, su proposta del gestore, andrà a fissare con deliberazione dell'organo competente.

Le tariffe, saranno quelle proposte dal soggetto affidatario in sede di gara, per tutto il periodo di durata del contratto attraverso un piano tariffario. L'Organo comunitario competente ha facoltà di modificare il piano tariffario, al verificarsi di uno scostamento di almeno il +/- 10% delle singole, oggettive ed indipendenti voci di spesa a carico dell'appaltatore, quali ad esempio: smaltimento residui della macellazione, fonti energetiche (luce, gas, carburanti).

Le tariffe vengono stabilite dal gestore sulla base delle correnti tariffe di mercato e verranno annualmente adeguate con l'applicazione degli indici ISTAT di riferimento.

Il Piano tariffario dovrà essere predisposto secondo le seguenti principali indicazioni:

- a) macellazione ordinaria;
- b) macellazione urgente;
- c) differenziazione fra i diversi tipi di capi da macellare;
- d) utilizzo celle frigo;
- e) maggiorazioni;
- f) agevolazioni;
- g) esenzioni;

Le tariffe stabilite dovranno essere formalmente notificate al Responsabile della Gestione che ne curerà l'affissione nei locali del Mattatoio, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti.

Le tariffe saranno indicate al netto dell'IVA, da applicarsi secondo il regime vigente al momento del pagamento.

Per ogni pagamento sarà rilasciata adeguata quietanza, nelle forme previste dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni in materia fiscale.

Il gestore deve provvedere per ogni capo macellato al versamento dei Diritti sanitari e veterinari al competente Servizio dell'Azienda ASL.

Le entrate spettanti per la erogazione del servizio all'utenza vengono rimosse dal gestore in qualità di concessionario.

Con l'introito delle entrate di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Comunità Montana tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Per tutti gli operatori operanti nell'ambito territoriale della Comunità Montana (imprenditori zootecnici, allevatori, macellerie etc.), il Concessionario si impegna ad applicare tariffe scontate di una aliquota non inferiore del **10%** rispetto a quelle ordinarie. Per operatori operanti nell'ambito territoriale della Comunità Montana, cui compete l'agevolazione tariffaria, si intendono quelli eventi sede operativa nel territorio della Comunità Montana. In concreto l'attività imprenditoriale (zootecnica e /o commerciale ) deve essere svolta nel territorio della Comunità Montana.

Per quanto attiene i prezzi di vendita delle carni macellate, nel caso si costituisca il servizio commercio carni, il gestore avrà la facoltà di applicare i prezzi più convenienti e rispondenti alle vigenti condizioni del mercato.

#### **ART. 19**

(Interruzione, sospensione o irregolare esecuzione del servizio)

L'affidatario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell'impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte del concessionario.

Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzione programmate che comportino una sospensione dell'erogazione del servizio di durata superiore ai 5 giorni dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell'utenza con qualsiasi mezzo idoneo (telefono, fax, telegramma, e-mail, mass-media, messo del gestore, ecc.).

In ogni caso il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare all'utenza il minor disagio possibile.

Nel caso in cui il gestore, durante il corso di validità della concessione a seguito di formale diffida, senza giustificati motivi, non esegua il servizio in modo regolare e completo, la Comunità Montana può provvedere ad assicurare la continuità dello stesso, anche ricorrendo a prestazioni di terzi.

A carico del gestore gravano tutte le spese ed ogni altra passività derivanti dalle suddette inadempienze e dai provvedimenti che la Comunità Montana sia stata costretta ad adottare di conseguenza.

#### **ART. 20**

(Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:

- Per motivi di pubblico interesse;
- In caso di frode, di grave negligenza, compreso l'abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 (sei) giorni, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e del capitolato;
- In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- Nel caso di morte dell'Imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- Nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e qualora la Comunità Montana non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto al gestore almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale della Comunità Montana;
- modifica unilaterale da parte del gestore delle tariffe a carico degli utenti in assenza o in difformità dal preventivo parere obbligatorio e vincolante della Comunità Montana;
- mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta della Comunità Montana in base alle disposizioni del presente capitolato;

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora la Comunità Montana comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art 1455 c.c.

Dalla comunicazione della risoluzione la Comunità Montana subentrerà al gestore nella gestione del contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto, affidando il servizio ad altra Ditta e addebitando alla impresa inadempiente l'eventuale maggior spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto

mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo fosse insufficiente, da eventuali crediti del gestore senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione su altri beni del gestore stesso.

L'esecuzione in danno non esime comunque il gestore dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dalla legge, bisognerà attenersi alle modalità di seguito stabilite:

- la risoluzione del contratto è disposta, previa contestazione degli addebiti al concessionario, con Determinazione Dirigenziale;
- dell'assunzione della determinazione viene data comunicazione alla Ditta con notificazione per mezzo lettera raccomandata A.R.

#### **ART. 21**

(Effetti del provvedimento di risoluzione)

- A. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la gestione del servizio di macellazione, in danno alla Ditta inadempiente ricorrendone i presupposti.
- B. L'affidamento a terzi avviene nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento.
- C. L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.
- D. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione a causa dell'inadempimento. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.
- E. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta inadempiente.
- F. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART. 22**

(Infortuni e danni)

Il gestore sarà direttamente responsabile verso la Comunità Montana, quanto verso terzi, dei danni a persone, animali e cose.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, per fatto suo o dei suoi dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Comunità Montana, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al gestore ed al personale dipendente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato dagli introiti derivanti dalla gestione del servizio.

#### **ART. 23**

(Responsabilità del Concessionario - Assicurazioni)

Il gestore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

Il gestore è l'unico responsabile del funzionamento del mattatoio comunale e delle altre attrezzature ricevute, nei limiti indicati dal presente capitolato.

Gli impianti e le attrezzature dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, nei confronti del personale e di terzi utilizzanti o visitanti, guasti macchinari, incendio, furto, atti vandalici e danno ambientale da malfunzionamento, con estensione completa a tutti i rischi derivanti o comunque connessi all'attività di gestione.

La predetta polizza assicurativa dovrà essere stipulata, a cura ed onere dell'affidatario, con primarie compagnie, con massimale di €500.000,00 e con copertura dei rischi sino alla scadenza contrattuale.

Copia della polizza dovrà essere presentata al momento della presa in consegna del servizio.

Di ogni furto o danno o atto vandalico dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente appaltante ed alle autorità competenti per territorio, fermo restando l'obbligo dell'immediato ripristino nel caso che gli stessi possano causare il fermo o l'inidoneo funzionamento degli impianti o del servizio.

#### **ART. 24**

(Cooperazione)

Il gestore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente alla Comunità Montana, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

**ART. 25**

(Vigilanza e controllo)

La Comunità Montana si riserva di effettuare ispezioni e controlli sull'esatto adempimento di tutti gli obblighi propri del concessionario, circa il servizio, il personale e quant'altro definito nel presente capitolato speciale.

La Comunità Montana, provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio gestito dalla ditta a mezzo dell'Ufficio competente, attraverso il quale saranno comunicate tutte le disposizioni che la Comunità Montana riterrà di emanare sul servizio oggetto del contratto.

La Comunità Montana in particolare si riserva il diritto di effettuare, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, un controllo riguardante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, in qualsiasi momento, prima e durante l'apertura del macello per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e per la adozione dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

Il Servizio veterinario dell'ASL provvederà all'effettuazione dei controlli inerenti il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie per l'attività di macellazione.

**ART. 26**

(Sicurezza)

Il gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il gestore dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza (meglio Documento di Valutazione del Rischio) e nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il gestore è solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni. in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

**ART. 27**

(Penali)

In caso di inadempienze agli obblighi contenuti nel presente Capitolato il gestore incorrerà nelle penali previste dalla legge in materia..

Nel caso di recidiva delle inadempienze, le suddette penali verranno raddoppiate.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva, che in tale ipotesi dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione inviata dalla Comunità Montana.

Le penali sono notificate al concessionario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

**ART.28**

(Clausola risolutiva espressa)

La Comunità Montana può richiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento, di eccessiva onerosità e nel caso la condotta del concessionario causasse la perdita dei requisiti dello stabilimento di macellazione

**ART. 29**

(Domicilio legale e Foro di competenza)

La Ditta aggiudicataria si obbligherà a dichiarare espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede del Mattatoio, ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto d'appalto.

Il Foro competente, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, è quello di Rieti.

**ART. 30**

(Spese di registrazione)

Le spese contrattuali e di registrazione, oltre bolli, accessori e quant'altro, sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria del servizio senza diritto di rivalsa nei confronti della Comunità Montana.